Politica sul Fondo di Indennizzo degli Investitori

I. Introduzione

Capital Com Group Ltd (la "Società", "noi", "Capital Com") è un'Impresa di investimento cipriota (la "CIF") regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (la "CySEC") per la fornitura di servizi di investimento e accessori ai sensi della licenza numero 463/25 e registrata nella Repubblica di Cipro. La sede legale della Società è in 66 Christaki Kranou, 7° piano, City Tower, 4042, Germasogeia, Limassol, Cipro.

II. Finalità e quadro giuridico

La Società, in qualità di CIF, è tenuta a essere membro del Fondo di Compensazione degli Investitori (il "**ICF**" o "**Fondo**"), istituito in conformità con la Direttiva CySEC DI87-07 per il Funzionamento del Fondo di Compensazione degli Investitori, come modificata di volta in volta (la "**Direttiva**"). Il Fondo ha natura giuridica privata, la cui gestione è affidata a un Comitato Amministrativo, composto da cinque membri, il cui mandato dura tre anni.

L'ICF esiste per proteggere i clienti idonei risarcendoli se una società membro, come Capital Com, diventa incapace di adempiere ai propri obblighi, nel caso venga stabilito che la società membro ha fallito nel soddisfare i propri obblighi nei confronti del cliente, e a condizione che almeno una delle condizioni stabilite nella Clausola 18(1) della Direttiva sia soddisfatta.

Il mancato adempimento da parte della Società ai propri obblighi alle condizioni di cui alla Clausola 19 della Direttiva, può comportare:

(a) La sua incapacità di restituire fondi dovuti ai clienti coperti, o di loro proprietà ma detenuti dalla Società per loro conto, direttamente o indirettamente, nell'ambito della prestazione dei servizi coperti; o

(b) L'impossibilità di restituire ai clienti coperti gli strumenti finanziari di loro proprietà e che la Società detiene, gestisce o amministra per loro conto sugli account.

L'eventuale indennizzo fornito a un Cliente Coperto dal Fondo non supererà i ventimila Euro (20.000 €). Tale limite si applica all'insieme dei crediti che un Cliente Coperto può vantare nei confronti della Società.

III. Clienti non coperti

Il Fondo non ha facoltà di indennizzare gli investitori che rientrano nelle seguenti categorie:

1. Investitori istituzionali e professional, tra cui:
   - Imprese di investimento;
   - Persone giuridiche riconducibili alla Società e, in generale, facenti capo allo stesso gruppo di Società;
   - Banche;
   - Istituti di credito cooperativo;
   - Compagnie assicurative;
   - Enti di investimento collettivo in valori mobiliari e relative società di gestione;
   - Istituti e fondi di previdenza sociale;
   - Investitori classificati dalla Società come professional in seguito a loro richiesta, ai sensi del paragrafo II della Seconda Appendice della Legge 87(I)/2017.
2. Istituzioni sovranazionali, autorità governative e amministrative centrali.
3. Autorità provinciali, regionali, territoriali e comunali.
4. Imprese aventi stretti legami con la Società.
5. Personale direttivo e amministrativo della Società.
6. Azionisti della Società, la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale della Società ammonta a non meno del 5% del suo capitale sociale, o suoi soci personalmente responsabili degli obblighi della Società, nonché i soggetti incaricati dell'esecuzione dell'audit finanziario della Società, in conformità con le disposizioni di legge, tra cui i suoi revisori qualificati.

7. Investitori titolari di imprese aventi legami con la Società e, in generale, con il gruppo di società a cui fa capo la Società, o aventi incarichi o mansioni equiparabili a quelli illustrati in precedenza ai commi 5 e 6.
8. Familiari di secondo grado e coniugi dei soggetti indicati ai commi 5, 6 e 7, e terzi che agiscono per conto di tali persone.
9. Congiuntamente agli investitori condannati per reati penali, ai sensi della Legge del 2018 sulla prevenzione e sulla repressione delle attività di riciclaggio di denaro (la **"Legge AML"**), gli investitori-clienti della Società riconosciuti responsabili di illeciti inerenti alla stessa che ne hanno provocato difficoltà finanziarie o esacerbato la sua situazione patrimoniale, nonché se hanno tratto profitto da tali vicende.
10. Altre imprese facenti capo allo stesso gruppo.
11. Investitori con struttura societaria le cui dimensioni precludono la possibilità di redigere un bilancio sintetico, in conformità con il diritto societario o con analoghe normative di uno Stato Membro.

Nei casi di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 10, l'ICF sospende il pagamento dell'indennizzo, informandone opportunamente i soggetti interessati, in attesa di una decisione definitiva sull'applicabilità degli stessi.

IV. Clienti coperti

L'ICF offre protezione unicamente ai clienti che detengono una classificazione come Cliente al dettaglio presso Capital Com. I clienti che sono classificati come Clienti Professionali o Controparti Idonee non hanno diritto alla copertura ICF e di conseguenza non possono ricevere compensazione dal Fondo.

V. Servizi coperti

I servizi coperti sono quelli riportati nella licenza della Società (463/25) rilasciata dalla CySEC, nelle forme in vigore al momento della richiesta. I seguenti servizi di investimento offerti da Capital Com rientrano nell'ambito del sistema di indennizzo del Fondo:

- Ricezione e trasmissione di ordini in relazione a uno o più strumenti finanziari;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;

- Negoziazione per conto proprio.

Attualmente, Capital Com fornisce questi servizi coperti in relazione ad Azioni (come definite nell'Allegato 1), Contratti per differenza (i "CFD") e Opzioni knock-out (le "KO") su un'ampia gamma di classi di attività sottostanti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni, materie prime, criptovalute, coppie valutarie ("FX") e indici. Laddove la Società detenga strumenti finanziari del Cliente in relazione a tali servizi (incluso tramite un conto omnibus presso un broker terzo per le Azioni), tali partecipazioni rientrano nell'ambito del Fondo in conformità alla Direttiva.

VI. Indennizzo dei Clienti Coperti e Procedure di Pagamento

Il Fondo avvia la procedura di pagamento dell'indennizzo qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni preliminari:

a) La Commissione ha appurato che la Società, in quanto aderente al Fondo, non è in grado, in un dato momento, di adempiere ai propri obblighi derivanti dalle rivendicazioni dei suoi investitori-clienti, per motivi direttamente riconducibili alla sua situazione finanziaria e rispetto ai quali non si intravedono prospettive di miglioramento nell'immediato futuro; o
b) Un tribunale della Repubblica ha emesso una sentenza, per ragioni direttamente collegate alla situazione finanziaria della Società iscritta al Fondo, che ha l'effetto di sospendere la capacità degli investitori di presentare richieste di indennizzo/crediti nei confronti della Società.

All'avvio della procedura di pagamento compensativo, il Fondo pubblica, su almeno due testate di caratura nazionale, un invito rivolto ai clienti coperti ad avanzare rivendicazioni derivanti dai servizi coperti nei confronti della Società. La procedura per la presentazione delle relative domande, i termini e il rispettivo contenuto vanno esplicitati nell'invito.

La Commissione emette, entro un termine ragionevole, la sua decisione in merito all'avvio della procedura di pagamento compensativo da parte del Fondo, pubblicando tutte le informazioni pertinenti sul proprio sito web.

L'importo dell'indennizzo pagabile a ciascun Cliente Coperto è calcolato in conformità ai termini legali e contrattuali che disciplinano il rapporto del Cliente Coperto con la Società, fatte salve le regole di compensazione applicate per il calcolo dei crediti tra il Cliente Coperto e la Società. Il calcolo dell'indennizzo pagabile deriva dalla somma dei crediti totali accertati del Cliente Coperto nei confronti della Società, derivanti da tutti i servizi coperti forniti dalla Società e indipendentemente dal numero di conti di cui il cliente è beneficiario, dalla valuta e dal luogo di prestazione di tali servizi.

L'indennizzo massimo pagabile a un Cliente Coperto è pari al 90% dei crediti coperti cumulativi dell'investitore coperto, oppure all'importo di 20.000 €, a seconda di quale dei due sia inferiore.

In caso di attività di investimento congiunto:

a) Ai fini del sopracitato computo dell'importo coperto, viene presa in considerazione la quota relativa a ciascun investitore coperto;
b) Le richieste di indennizzo sono ripartite equamente tra gli investitori, salvo che non si applichino particolari disposizioni e, eccezion fatta per il punto c riportato di seguito, ciascun investitore ha diritto a una copertura separata fino al limite di cui sopra; e
c) Le richieste di indennizzo relative a operazioni di investimento congiunto, a cui hanno diritto due o più soggetti in qualità di soci di una partnership commerciale, associazione o gruppo di natura simile privo di personalità giuridica, possono, ai fini del computo dei termini del pagamento compensativo, essere cumulate ed equiparate a quelle derivanti da un investimento effettuato da un investitore individuale.

Oltre alla protezione dell'ICF, la Società mantiene un'assicurazione integrativa tramite i sottoscrittori dei Lloyd's di Londra, che fornisce una copertura per i fondi dei clienti superiori a 20.000 € e fino a 1.000.000 € nell'improbabile caso di insolvenza della Società. Tale copertura si applica sia ai Clienti al dettaglio sia ai Clienti professionali, opera indipendentemente dall'ICF ed è fornita senza costi aggiuntivi. Si prega di fare riferimento al certificato di assicurazione disponibile sul nostro sito web.

VII. Aggiornamenti della politica

La Società si riserva il diritto di rivedere e/o modificare la presente politica e le relative disposizioni di tanto in tanto. Nel caso in cui modifichiamo in modo sostanziale la presente politica, i Clienti attivi saranno informati in conformità ai Termini e Condizioni della Società.

Politica sul Fondo di Indennizzo degli Investitori - Versione 2.1 - Ottobre 2026

Allegato 1 - Definizioni

"**ADR**" indica gli American Depository Receipts.

"**Legge AML**" indica la Legge sulla Prevenzione e Soppressione delle Attività di Riciclaggio di Denaro del 2018, come modificata di volta in volta.

"**CIF**" indica il Cyprus Investment Firm.

"**CFD**" indica Contratto per Differenza

"**Cliente/i**" o "**voi**" o "**investitore**" indica la persona fisica o giuridica o l'unione di persone o il gruppo di beni privi di personalità giuridica che sono clienti di Capital Com.

"**Società**" o "**noi**" o "**Capital Com**" indica Capital Com Group Ltd.

"**Cliente coperto**" indica un cliente di un membro del Fondo, che è coperto da quest'ultimo per rivendicazioni nei confronti di uno dei suoi membri, derivanti dai servizi coperti forniti dal suddetto membro del Fondo;

"**Cyprus Securities and Exchange Commission**" o la "**Commissione**" o la "**CySEC**" indica la persona giuridica pubblica disciplinata dalla Legge sulla Cyprus Securities and Exchange Commission;

"**Direttiva**" o "**Direttiva ICF**" indica la Direttiva DI87-07 della Commissione di Vigilanza sui Titoli di Cipro per il funzionamento del Fondo di Compensazione degli Investitori.

"**ETF(s)**" indica i fondi negoziati in Borsa.

"ETF" indica i fondi indicizzati quotati.

"ETN" indica i titoli di debito negoziati in borsa.

"**Fondo**" o "**ICF**" indica il Fondo di compensazione degli investitori.

"**Membro del fondo**" indica un CIF o un IF che partecipa al Fondo.

"Attività di investimento congiunto" indica attività di investimento svolte per conto di due o più soggetti o sulle quali due o più soggetti vantino diritti esercitabili mediante sottoscrizione da parte di uno o più di essi.

"**KO**" indica le opzioni Knock Out

"**Legge**" e/o "Legge 87(I)/2017" indica la Legge 87 (I)/2017 sui servizi e le attività di investimento e sui mercati regolamentati, e successive modifiche.

"MiFID II" indica la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE.

Per "Cliente non coperto" si rimanda alla definizione esplicitata nell'Allegato II della Direttiva.

Per "Investitore non-professional" si intende un investitore che non è un professionista.

Per "**Investitori Professional**" si intendono i soggetti indicati nel Secondo Allegato della Direttiva.

"Azioni" o "azioni" indica i titoli negoziabili come definiti ai sensi dell'Articolo 4(1), punto (44) della MiFID II, inclusi, tra gli altri, azioni ordinarie, ADR, ETF, ETN ed ETC. La Società commercializza i Titoli Negoziabili sotto la denominazione commerciale di "Azioni" ("Stocks").